



SENATO DELLA REPUBBLICA  
VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate e Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Avv. Ernesto Maria Ruffini

"Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione, nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018"

Roma, 11 luglio 2018, h. 15.00

Palazzo Carpegna

Aula della VI Commissione Finanze e Tesoro

## Sommario

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2 EVOLUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE .....</b>	<b>3</b>
2.1 <i>Dal sistema dei concessionari privati all'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (D.L. n.193/2016) .....</i>	3
2.2 <i>Disciplina dell'attività di Agenzia delle entrate - Riscossione nell'ambito della fiscalità locale.....</i>	4
2.3 <i>I risultati della riscossione dal 2000 al 2017 .....</i>	5
2.4 <i>Nuovo assetto istituzionale e organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione .....</i>	7
<b>3 ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA DELLE ENTRATE .....</b>	<b>11</b>
3.1. <i>La convenzione triennale tra il Ministro dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate .....</i>	11
3.2 <i>Atto Aggiuntivo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.....</i>	11
3.3 <i>Articolato.....</i>	12
3.4 <i>Piano annuale Agenzia.....</i>	13
3.4.1 <i>Area strategica servizi .....</i>	13
3.4.2 <i>Area strategica riscossione.....</i>	14
3.4.3 <i>Area strategica efficienza.....</i>	15
3.5 <i>Flussi informativi .....</i>	16
<b>4 LA SITUAZIONE DEL "MAGAZZINO" DEI RUOLI DA RISCOUTERE AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE E L'INESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO.....</b>	<b>16</b>
<b>5 IL DIVERSO SISTEMA DI FINANZIAMENTO E REMUNERAZIONE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE .....</b>	<b>19</b>
5.1. <i>Il Finanziamento dell'Agenzia delle entrate .....</i>	19
5.2 <i>La remunerazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione .....</i>	20
<b>6 APPENDICE .....</b>	<b>22</b>

## 1. Premessa

Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori,

ringrazio per questa occasione che consente di illustrare alcune delle tematiche più rilevanti correlate al sistema della riscossione nazionale, nonché alle previsioni dello schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate, predisposto ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).

Ritengo opportuno soffermarmi su alcuni aspetti inerenti all'evoluzione storica del sistema della riscossione nazionale per un preliminare inquadramento del contesto di riferimento e dell'operatività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione oggetto dell'Atto aggiuntivo, e in particolare:

- ✓ l'evoluzione del sistema nazionale della riscossione;
- ✓ l'atto aggiuntivo alla convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate;
- ✓ la situazione del "magazzino" dei ruoli da riscuotere affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione e l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo;
- ✓ il diverso sistema di finanziamento e remunerazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione.

## 2 Evoluzione del sistema nazionale della riscossione

### 2.1 Dal sistema dei concessionari privati all'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (D.L. n.193/2016)

Nell'ultimo decennio il servizio della riscossione nazionale è stato oggetto di una serie di interventi normativi che ne hanno profondamente mutato l'assetto generale, ridelineando il quadro giuridico di riferimento.

Fino al 30 settembre 2006 il servizio della riscossione nazionale era affidato in concessione dallo Stato a banche e società private. Nonostante i più incisivi strumenti d'azione e di deterrenza a disposizione delle società concessionarie, i risultati dell'attività di riscossione non apparivano soddisfacenti.

Con il D.L. n. 203 del 2005 il Legislatore ha soppresso, a far data dal 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e ha attribuito le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le ha esercitate *ex lege* mediante la società pubblica a tal fine costituita, Riscossione SpA, successivamente ridenominata Equitalia SpA.

A decorrere da quella data, Equitalia SpA ha progressivamente acquisito le 36 società ex concessionarie della riscossione, i due rami d'azienda delle banche (Banca di Roma e Monte dei paschi di Siena) dirette titolari delle concessioni e le quote di partecipazione del Consorzio nazionale concessionari (CNC). Il Gruppo Equitalia era quindi composto dalla *holding* (Equitalia SpA) e da 38 società partecipate, articolate in 37 agenti della riscossione e una società di servizi, Equitalia Servizi SpA (ex CNC Consorzio nazionale dei concessionari deputato a svolgere in riserva di legge alcune attività prodromiche e funzionali alla riscossione).

A questa prima fase di acquisizioni ne è seguita, dal 2007 al 2016, una di aggregazione, in cui sono state compiute 58 operazioni straordinarie. Sono state dapprima costituite società tendenzialmente coincidenti con il territorio delle singole Regioni, per poi giungere ad una nuova fisionomia del Gruppo riducendo così, al 31

dicembre 2016, a sole 3 società: Equitalia S.p.A, Equitalia Servizi di Riscossione SpA (Agente della riscossione) ed Equitalia Giustizia SpA (nata nel 2008)<sup>1</sup>.

Tale assetto societario è rimasto invariato fino a quando per effetto di quanto previsto all'art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, è stata attuato un completo riassetto organizzativo della riscossione nazionale per ridurre la frammentazione territoriale ereditata e completare un processo di integrazione volto a superare differenze e disomogeneità relative a processi operativi, organizzazione, sistemi e banche dati. In particolare, con decorrenza dal 1° luglio 2017, è stato previsto<sup>2</sup>:

- ✓ lo **scioglimento** delle società del Gruppo Equitalia<sup>3</sup>;
- ✓ l'**attribuzione delle funzioni** relative alla riscossione nazionale<sup>4</sup> all'Agenzia delle entrate;
- ✓ l'**istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione**, ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, strumentale all'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione in tutto il territorio nazionale (con esclusione della Sicilia dove opera una società regionale) e sottoposto alla diretta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il 1° luglio 2017, il nuovo Ente, Agenzia delle entrate-Riscossione, è pertanto **subentrato**, a titolo universale, nei **rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali**, delle società del Gruppo Equitalia sciolte, assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

La riforma, introdotta dal sopra richiamato Decreto Legge, rappresenta, senza dubbio, una forte spinta propulsiva al raggiungimento di una maggiore **uniformità decisionale dell'intera filiera fiscale** e di una più efficace funzionalità organizzativa nell'ambito del processo di cambiamento auspicato anche dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e dal Fondo Monetario Internazionale i quali, nei loro recenti rapporti sull'amministrazione fiscale italiana, rappresentavano l'opportunità di un maggior coordinamento dell'organizzazione "a matrice" del fisco italiano, definita "*unusual*" rispetto al modello adottato dai principali paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna).

## 2.2 Disciplina dell'attività di Agenzia delle entrate - Riscossione nell'ambito della fiscalità locale

Sotto altro profilo, il D.L. n.193/2016<sup>5</sup> ha anche disciplinato l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione in tema di **fiscalità locale** stabilendo che l'Ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali delle Amministrazioni locali.

<sup>1</sup> Equitalia Giustizia, società costituita nel 2008 (art. 1, comma 367, della legge n. 244/2007), per la gestione del Fondo Unico Giustizia (FUG) e dei crediti di giustizia.

<sup>2</sup> Per l'istituzione del nuovo ente, è stato nominato un Commissario straordinario con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017 per garantire la realizzazione dei numerosi adempimenti propedeutici all'istituzione e all'avvio delle attività dell'"Agenzia delle entrate-Riscossione".

Le principali attività svolte dal Commissario, tra cui la predisposizione dello Statuto, i regolamenti di amministrazione, contabilità e in generale di tutti gli atti necessari per garantire il funzionamento la *compliance* dell'Ente sin dalla fase di avvio, sono state formalizzate e rendicontate al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto DPCM ( con note prot. n. 2017/28 del 19/6/2017 e prot. n. 2017/57 del 30/6/2017).

<sup>3</sup> Con l'eccezione di Equitalia Giustizia SpA, ceduta a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze

<sup>4</sup> Ex art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

<sup>5</sup> Art.1, comma 3, e art. 2 del DL n. 193/2016

L'art. 2 comma 2 del citato decreto prevede infatti che gli enti locali possano, a decorrere dal 1° luglio 2017, affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

Pertanto, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione<sup>6</sup> delle loro entrate:

- ✓ tramite risorse interne;
- ✓ ricorrendo all'affidamento *in house* (tramite società strumentali);
- ✓ affidandolo tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica;
- ✓ avvalendosi, previa apposita deliberazione, di Agenzia delle entrate-Riscossione.

In altri termini, la norma – consentendo agli enti locali di ricorrere direttamente all'ente pubblico deputato al servizio di riscossione nazionale – ha inteso andare incontro alle esigenze di quegli stessi enti locali che non avevano provveduto a organizzare il servizio di riscossione delle proprie entrate attraverso soluzioni alternative.

In tale prospettiva, a partire dal 1° luglio 2017, l'Agenzia delle entrate-Riscossione eroga agli enti della fiscalità locale che hanno assunto apposita deliberazione, il servizio di riscossione mediante un approccio integrato e unitario nei confronti dei contribuenti, garantendo così un servizio standardizzato di riscossione, con conseguenti efficienze di processo ed economie di scala. Le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi, le Casse di previdenza e altri soggetti non statali possono, infatti, usufruire di tutti i servizi di riscossione già erogati agli enti statali e beneficiare del miglioramento continuo delle procedure che, grazie alla standardizzazione, possono garantire qualità e sicurezza nella filiera ente impositore, ente di riscossione e contribuente.

Dalla data del 1° luglio 2017 sono oltre 2.900 gli enti che hanno già deliberato di affidare ad Agenzia delle Entrate la riscossione delle proprie entrate.


Complessivamente gli enti creditori per i quali l'Ente sta proseguendo le attività di riscossione dei crediti tempo per tempo affidati alla riscossione, dapprima alle concessionarie private e poi alle società del Gruppo Equitalia, sono oltre 16.000.

### 2.3 I risultati della riscossione dal 2000 al 2017

I risultati che hanno caratterizzato la gestione pubblica del servizio hanno evidenziato una crescita sin dal **2007, primo anno di piena attività**, con una media, al **2017, di oltre 8,2 miliardi di euro riscossi annualmente**. Il dato risulta tanto più evidente se si confronta alla media di incassi annua, **pari a 2,9 miliardi di euro**, raggiunta negli ultimi anni di attività da parte dei concessionari privati.

---

<sup>6</sup> È del tutto inibita la possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento anche delle attività di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (Art. 35 del DL n. 50 del 2017).



\* L'importo riscosso relativo al 2000 risulta esiguo in quanto le attività di riscossione per quella annualità hanno risentito della fase di avvio della riforma del settore avvenuta nel giugno 1999.

\*\* La media dei risultati della riscossione nel periodo di competenza di Equitalia/AdeR con esclusione del 2017, anno in cui il risultato è stato influenzato dagli effetti della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione delle cartelle), è stata pari a 7,8 mld annui.

Infatti, nonostante la temporanea flessione dei risultati di riscossione, riscontrata a partire dal secondo semestre 2011 e fino al 2013, in buona parte riconducibile ai limiti introdotti dal Legislatore ai poteri dell'Agente della riscossione, per sostenere i debitori in difficoltà economica, quali:

- ✓ la possibilità di iscrivere l'ipoteca legale solo nel caso di somme da riscuotere **pari almeno a 20 mila euro** e comunque dopo la notifica di una comunicazione preventiva;
- ✓ l'**impignorabilità** dell'**unico immobile** di proprietà del debitore in cui lo stesso **risiede**;
- ✓ **impignorabilità** dei beni immobili del debitore, diversi dalla prima casa, il cui **valore** non superi **120 mila euro** (l'art. 8 del DI n. 50/2017 ha stabilito che il limite di 120 mila euro sia riferito al valore complessivo dei beni immobili del debitore a prescindere dal loro valore individuale);
- ✓ l'impignorabilità assoluta dei beni immobili per debiti **inferiori a 120 mila euro**;
- ✓ la limitazione alla pignorabilità dei beni strumentali;
- ✓ la **limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari** e indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

I livelli di riscossione si sono complessivamente mantenuti a livelli significativamente più elevati – ben oltre il doppio – rispetto al periodo antecedente la gestione pubblica e ciò anche non considerando l'esercizio 2017 che è stato caratterizzato dalla riscossioni derivanti dalla definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei debiti affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione nel periodo dal 2000 al 2016, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 .

In particolare, **per l'anno 2017** (cfr. **Tabella 1** in appendice) il volume totale degli incassi è risultato pari a **12,7 miliardi** di euro, con un incremento del 45,1% rispetto al 2016 e del 54,1% rispetto al 2015, in larga parte

determinato dagli effetti della definizione agevolata dei carichi introdotta dall'art. 6 del D.L. n.193/2016 che ha contribuito al risultato complessivo di riscossione per circa 6,5 miliardi di euro, a fronte di un dato previsionale, **contenuto nella Relazione Tecnica**, che ha accompagnato la conversione in legge del D.L. n. 193/2016, **di 5,073 miliardi di euro nell'anno 2017** (70% delle somme dovute).

La medesima **Relazione** prevede, per le rate della definizione agevolata in scadenza **nell'anno 2018** (di ammontare pari al 30% delle somme dovute), una **riscossione pari a 2,174 miliardi di euro, per un totale di gettito complessivo, previsto per la misura della prima definizione agevolata, pari a 7,247 miliardi di euro.**

Pertanto, rispetto a tale previsione le riscossioni della c.d. prima rottamazione, consuntivate **nel 2017, hanno registrato una variazione positiva di oltre 1,4 miliardi di euro**, in parte dovuta alla più elevata adesione dei contribuenti rispetto alle aspettative, nonché alla scelta del contribuente di corrispondere gli importi da pagare per la definizione agevolata in unica soluzione.

Infine, in merito al risultato complessivo della riscossione relativa all'anno 2017, emerge come gran parte di tale riscosso provenga dai contribuenti con fasce di debito più elevate. **In particolare, quasi il 55% risulta proveniente da contribuenti il cui debito complessivo è superiore a 100 mila euro** (cfr. **Tabella 2** in appendice).

## **2.4 Nuovo assetto istituzionale e organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione**

Le previsioni statutarie, nel recepire quanto disposto dal citato D.L. n. 193 del 2016, individuano quali organi dell'Ente il Presidente, il Comitato di gestione ed il Collegio dei revisori. Ferma restando l'autonomia gestionale dell'Ente, al fine di garantire una maggiore uniformità e coerenza dell'azione amministrativa tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate, il Legislatore ha stabilito che compongono il **Comitato di gestione** il Presidente, individuato nella figura del Direttore dell'Agenzia delle entrate, e due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti.

Le funzioni di cui all'art. 2403 c.c. e quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 sono svolte dal **Collegio dei revisori dei conti** al quale – in virtù di quanto stabilito al punto 3.2 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione – sono attribuite altresì le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231 del 2001.

In merito alle funzioni di controllo, l'art. 8 dello Statuto stabilisce che l'Agenzia è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della **Corte dei Conti**, che ha disciplinato le modalità di esecuzione degli adempimenti cui è tenuto l'Ente con la Determinazione n. 97 del 24.10.2017.

Si deve segnalare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 4 dello Statuto). A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. n. 193 del 2016, annualmente viene stipulato, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, Presidente dell'Ente, un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999, attraverso il quale l'Ente assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria. Diversamente da quanto accade per la citata convenzione tra il Ministero e l'Agenzia delle entrate, lo schema di Atto aggiuntivo, di seguito più dettagliatamente descritto, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il **modello organizzativo** adottato dal nuovo Ente è stato realizzato secondo principi e criteri di efficienza gestionale, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa ed ha comportato, rispetto al precedente assetto del Gruppo Equitalia:

- ✓ la riduzione da 24<sup>7</sup> a 7 delle strutture a riporto diretto del vertice (3 aree operative e 4 direzioni centrali);
- ✓ il superamento delle duplicazioni di funzioni relative ai servizi di governo presenti in ciascuna delle società del Gruppo, degli Organi amministrativi e dei presidi della *compliance* normativa;
- ✓ il potenziamento del presidio dei processi operativi e lo sviluppo di servizi telematici disponibili sul portale *web* per facilitare l'adempimento fiscale da parte dei contribuenti.

L'impostazione del nuovo assetto è, peraltro, in continuità con il percorso di riorganizzazione societaria attuato dal Gruppo Equitalia già in precedenza descritto e che, a partire dal 2016, ha previsto una significativa rivisitazione degli ambiti territoriali – precedentemente articolati con logica speculare alle province – ridotti da 94 a 61 mediante l'accorpamento sulla base di criteri di contiguità geografica e di numero di abitanti serviti.

Particolarmente importante e complessa è stata la **progressiva unificazione dei sistemi informativi del Gruppo**, vista la varietà e disomogeneità delle soluzioni e delle tecnologie originariamente in uso presso le precedenti società. L'introduzione del sistema unico della riscossione ha permesso di avere un'unica soluzione applicativa, con una sensibile riduzione dei costi di esercizio e un miglioramento dei processi di riscossione.

Con l'istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato dato impulso al programma di iniziative, denominato Agenda Digitale AdeR (già Agenda Digitale Equitalia), con l'obiettivo di innovare e ampliare i servizi digitali nei confronti di cittadini, imprese e intermediari fiscali, consentendo loro di:

- ✓ accedere autonomamente alle informazioni sulla propria posizione debitoria;
- ✓ ricevere assistenza su problematiche specifiche entrando in contatto con l'Agenzia attraverso differenti canali di contatto;
- ✓ semplificare l'accesso alla rateizzazione del debito prevista dalla normativa di settore;
- ✓ richiedere la sospensione della riscossione;
- ✓ effettuare i pagamenti utilizzando la pluralità di canali disponibili;
- ✓ ricevere avvisi di cortesia tramite SMS ed e-mail;
- ✓ ricevere via PEC le cartelle e gli avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione;

Tutto ciò anche attraverso la realizzazione di una **soluzione multicanale**, utilizzabile tramite il portale e l'App dell'Agenzia, che sfrutti le nuove tecnologie digitali per accrescere la trasparenza e l'accessibilità.

Oltre a quanto rappresentato, attesa la volontà del Legislatore di favorire l'uniformità decisionale e una più efficace funzionalità organizzativa, sono state rafforzate, a partire dall'avvio dell'Ente, le forme di **collaborazione e condivisione delle attività strategiche** tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

Al fine di realizzare tali obiettivi condivisi, nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione hanno sottoscritto un **Protocollo d'intesa** con il quale vengono definite iniziative e modalità operative congiunte. Al riguardo, si rammenta che uno degli obiettivi della riforma

---

<sup>7</sup> 12 di Equitalia SpA e 12 di Equitalia Servizi di riscossione SpA.

in commento era proprio quello di favorire la **necessaria sinergia** tra tutti i soggetti dell'Amministrazione finanziaria, che costituisce il presupposto per la completa condivisione delle informazioni, aumentandone il relativo grado di aggiornamento per raggiungere l'auspicato massimo allineamento tra i soggetti della stessa Amministrazione e aumentare l'efficienza delle loro attività.

Per quanto riguarda il **personale dell'Ente**, l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 193 del 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2017, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, tutti i dipendenti delle società Equitalia SpA e Equitalia Servizi di riscossione SpA venisse trasferito all'Agenzia delle entrate-Riscossione, senza soluzione di continuità, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze del nuovo Ente.

In ottemperanza a quanto stabilito dal citato comma 9, è stata ridefinita la struttura organizzativa del nuovo Ente ed effettuata la ricognizione delle competenze attraverso una specifica metodologia mirata alla corretta allocazione delle risorse al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento e funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Per effetto delle citate previsioni normative, pertanto, il personale delle società del Gruppo Equitalia sciolte è stato trasferito all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mantenendo la posizione giuridica ed economica già maturata alla data del passaggio al nuovo Ente.

Tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno partecipato a una procedura di informazione e consultazione, con l'attivazione di un confronto nel corso del quale sono stati congiuntamente esaminati gli aspetti complessivi del processo di riorganizzazione e le eventuali ricadute sul personale.

Il personale dell'Agenzia al 31 dicembre 2017 risulta composto da **7.612** dipendenti rispetto agli **8.155** del 1° ottobre 2006 (data di avvio operativo del Gruppo Equitalia).

Nel corso dell'ultimo triennio sono state realizzate diverse iniziative finalizzate alla razionalizzazione delle risorse e al contenimento dei costi di gestione tra le quali si ricordano in particolare:

- ✓ blocco del **turn-over** e iniziative di efficientamento dell'organizzazione che hanno consentito nel corso del periodo una costante flessione del numero dei dipendenti, passati da 7.713 del 2015 a **7.594 al 30 giugno 2018**;
- ✓ **riassetto degli incarichi** e dei livelli retributivi dei dirigenti, attraverso la complessiva riduzione dei trattamenti economici sulla base del diverso ruolo organizzativo dagli stessi ricoperto.

L'ultimo rinnovo Contratto collettivo nazionale effettuato nella gestione Equitalia risale al 2008 e allo stesso era collegato il Contratto integrativo aziendale rinnovato nel 2014 (gennaio per le società Agenti della riscossione e febbraio per Equitalia SpA). Da giugno 2010 Equitalia si era comunque adeguata alle limitazioni imposte alle assunzioni prima dalla Legge n. 122 del 2010 e, per ultimo, dalla Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

Con la confluenza di tutto il personale in Agenzia delle entrate-Riscossione si sono concretizzate le condizioni per formalizzare con le OO.SS. **il rinnovo del CCNL**, – applicabile al settore della riscossione nazionale e relativo alle aree professionali e ai quadri direttivi dell'Ente – e del contratto integrativo aziendale applicabile allo stesso Ente, avvenuto lo scorso 28 marzo 2018.

Tali rinnovi sono avvenuti in coerenza con la linea tracciata per il rinnovo della contrattazione del pubblico impiego (durata triennale 2016-2018, applicazione della medesima percentuale di adeguamento dei minimi tabellari prevista per i dipendenti pubblici), consentendo, tra l'altro:

- ✓ l'**omogeneizzazione dei trattamenti** di secondo livello, sino ad allora differenziati per i dipendenti provenienti dalle diverse società del Gruppo;
- ✓ l'**ampliamento dell'orario giornaliero** degli sportelli e l'apertura straordinaria per cinque sabati durante l'anno in caso di particolari esigenze, inseriti nel nuovo CCNL per favorire le azioni di potenziamento dell'efficacia della riscossione e il miglioramento del rapporto con i contribuenti.

Si segnala, infine, che risultano ancora pendenti i due giudizi avverso l'istituzione dell'Ente instaurati nel maggio del 2017 (RG 4960/17 e R.G. 4961/17) dinanzi al TAR del Lazio.

Nel merito, nei ricorsi viene sostenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, in particolare poiché il comma 9 del citato articolo (in base al quale «*il personale delle società del Gruppo Equitalia ... in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità ..., è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente*») si porrebbe in contrasto con l'art. 97 quarto comma della Costituzione, il quale prevede l'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, viene sostenuto che Agenzia delle entrate-Riscossione sarebbe stata qualificata solo "surrettiziamente" quale ente pubblico economico, essendo la riscossione una funzione pubblica essenziale con esercizio di poteri unilaterali di natura autoritativa, proprio al fine di consentire il passaggio senza soluzione di continuità del personale di Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA al nuovo ente senza l'espletamento di un concorso pubblico.

Al riguardo, occorre precisare che nell'ordinamento costituzionale italiano non è dato rinvenire alcun vincolo in capo al Legislatore in merito alla scelta della forma giuridica del soggetto preposto alla riscossione nazionale. L'art. 97 della Costituzione prevede, infatti, che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge «*in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione*», che senza dubbio possono essere perseguiti facendo ricorso al modello dell'ente pubblico economico.

Del resto, a conferma di ciò, vi è la circostanza che, nel tempo, la funzione di riscossione è stata disciplinata ricorrendo a modalità organizzative eterogenee: per oltre un secolo attribuendola a soggetti privati e, infine, dal 2007 in avanti, affidandola a società a totale partecipazione pubblica (cfr. art. 3 del DL n. 203 del 2005).

Il passaggio dei dipendenti delle società del Gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità al nuovo ente pubblico economico, è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente e senza violare le norme in materia di pubblico impiego, in quanto non conferenti. Come noto, infatti, sia le società pubbliche che gli enti pubblici economici non sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettivo del D.Lgs. 165 del 2001 (recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*») e sono tenuti, in materia di rapporti di lavoro, al rispetto delle norme civilistiche, dei principi dell'azione amministrativa, dei CCNL di riferimento.

Il TAR Lazio, con ordinanze n. 3137/2017 e 3138/2017 del 22 giugno 2017, ha respinto le istanze di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; contro l'ordinanza n. 3138/2017 è stato presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, che – con ordinanza n. 3213/2017, pubblicata il 28 luglio 2017, ha rigettato la richiesta rinviando alla decisione nel merito. L'udienza di merito dinanzi al TAR è stata fissata al 9 maggio 2019. Si è invece ancora in attesa della fissazione dell'udienza pubblica di merito innanzi al TAR Lazio per il secondo ricorso.

### 3 Atto aggiuntivo alla convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate

#### 3.1. La convenzione triennale tra il Ministro dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate

Il decreto legislativo n. 300 del 1999 (art. 59, comma 2), al fine di regolamentare i rapporti con le Agenzie fiscali, prevede la sottoscrizione di una Convenzione triennale tra il Ministro dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

- ✓ i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- ✓ le direttive generali sui criteri della gestione e i vincoli da rispettare;
- ✓ le strategie per il miglioramento;
- ✓ le risorse disponibili;
- ✓ gli indicatori e i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

La Convenzione recepisce gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività dell'Agenzia che sono definiti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria e in coerenza con i vincoli e gli obiettivi in esso stabiliti, con un proprio Atto di indirizzo di durata triennale (art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999). L'atto di indirizzo, che viene trasmesso al Parlamento, rappresenta in sostanza il momento di avvio del ciclo di pianificazione delle attività di Agenzia per il triennio successivo, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario.

Oltre alle modalità di verifica dei risultati di gestione, alle disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia (organizzazione, processi e risorse) e alle modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia, nella convenzione sono stabiliti **gli importi che vengono trasferiti** nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una **unità previsionale di base dell'Agenzia**, distinti per:

- ✓ gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- ✓ le spese di investimento necessarie per realizzare e i miglioramenti programmati;
- ✓ la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

#### 3.2 Atto Aggiuntivo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate-Riscossione

Analogamente al percorso tracciato per le Agenzie fiscali, con l'art. 1, comma 13, del D.L. n. 193/2016, al fine di regolamentare le attività di indirizzo e vigilanza svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, il Legislatore ha previsto annualmente la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate (art. 59 del D.Lgs. n. 300/1999), prevedendo espressamente – a differenza di quanto avviene per la Convenzione con Agenzie delle entrate – il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La finalità di tale atto è quella di stabilire:

- ✓ i servizi dovuti, le risorse disponibili e le strategie per la riscossione;

- ✓ gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
- ✓ gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi;
- ✓ le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente (anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti);
- ✓ la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 per le Convenzioni relative alle Agenzie fiscali, l'Atto aggiuntivo prevede alcune sostanziali differenze e in particolare:

- ✓ durata **annuale** (invece che triennale, con aggiornamento annuale);
- ✓ assenza di **trasferimenti** da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di risorse per finanziare la gestione, gli investimenti e il sistema incentivante del personale (Agenzia delle entrate-Riscossione ha un sistema di remunerazione "autonomo" che non prevede dotazioni di funzionamento da parte dello Stato, ma il rimborso, da parte dei contribuenti o degli Enti creditori, dei costi sostenuti per l'attività svolta direttamente);
- ✓ **partecipazione attiva** delle Camere alla programmazione annuale delle attività di riscossione attraverso il parere rilasciato dalle Commissioni competenti e per i profili finanziari (art. 1 comma 13 bis del D.L. n. 193/2016).

L'Atto aggiuntivo si compone di tre documenti e in particolare:

- ✓ "**Articolato**" nel quale vengono definiti gli impegni istituzionali, il sistema di relazioni e le forme di coordinamento tra Ministero e Agenzia nonché le modalità di esercizio delle attività di vigilanza;
- ✓ "**Piano annuale dell'Agenzia**", nel quale viene riepilogata la programmazione delle attività dell'Agenzia per l'esercizio di riferimento in coerenza con l'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, gli obiettivi assegnati all'Ente e le modalità di verifica del relativo livello di conseguimento.
- ✓ "**Flussi informativi**", in cui vengono individuate le modalità per lo scambio informativo sui principali fatti di gestione, anche attraverso indicatori gestionali, utili ai fini della vigilanza da parte del Ministero.

La procedura di perfezionamento dell'Atto aggiuntivo 2018 è stato avviato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze nel mese di settembre 2017, per concludersi con la condivisione dei suoi contenuti con Agenzia delle entrate-Riscossione nel mese di marzo 2018 e l'acquisizione del parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per gli aspetti di competenza.

I contenuti dell'Atto aggiuntivo sono stati definiti anche in coerenza con il **Documento di economia e finanza 2017**, con le previsioni introdotte dal **decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148** convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", con le priorità indicate nell'**Atto di indirizzo** del Sig. Ministro per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020.

### 3.3 Articolato

Come accennato, nell'articolato sono individuate prioritariamente le **finalità** dell'Atto, ossia la

regolamentazione dell'attività di riscossione per incrementare l'efficienza del servizio pubblico in favore del contribuente e degli operatori del settore. Viene previsto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegni ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Viene, inoltre, regolato il rapporto tra Ministero, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione in conformità all'art. 1, comma, 3 del D.L. 193/2016, per il quale spettano al Ministro le funzioni di "indirizzo" e "vigilanza" e all'Agenzia delle entrate le funzioni di "monitoraggio" sull'attività del nuovo Ente.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate (art. 12 dell'atto), quest'ultima monitora costantemente l'attività dell'Ente, con facoltà di richiedere allo stesso rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione. Lo stesso articolo prevede l'impegno di entrambi gli enti ad adottare, laddove possibile, strategie comuni e sinergie operative, organizzative e logistiche nel rispetto della normativa vigente.

### 3.4 Piano annuale Agenzia

Per l'esercizio 2018, sono state identificate **tre aree di intervento strategico** (Servizi, Riscossione, Efficienza) in coerenza con le previsioni che l'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2018-2020 pone a carico di Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio dell'attività di riscossione, secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione ed equità. Ai sensi del citato Atto, l'Agenzia dovrà provvedere a:

- ✓ garantire il miglioramento della relazione con il contribuente in ottica di trasparenza e fiducia reciproca. A tal fine incrementerà anche la gamma e la qualità dei servizi offerti e ne semplificherà l'accesso tenuto conto delle diverse tipologie di utenti;
- ✓ ottimizzare il risultato economico della riscossione, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di gettito normativamente previsti. Tenuto conto della propria capacità operativa e, ferma restando la necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, l'Agenzia sviluppa, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della privacy, tecniche di analisi dei debiti iscritti a ruolo volte ad indirizzare l'attività di riscossione al risultato piuttosto che al processo in linea con le previsioni del decreto legge n. 193 del 2016;
- ✓ Incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal Legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento conseguenti al riassetto organizzativo della riscossione.

Nell'ambito di ciascuna area strategica sono stati individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.

#### 3.4.1 Area strategica servizi

In linea con la strategia dell'Ente che punta al **costante miglioramento del rapporto tra Fisco e contribuente**, nel 2018 proseguiranno le iniziative finalizzate a innovare i rapporti con cittadini e imprese attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo dell'offerta e l'utilizzo di **servizi digitali**. In particolare, al fine di incrementare la fruizione dei servizi attraverso canali remoti, i principali interventi programmati

saranno volti a:

- ✓ rendere disponibili sul sito istituzionale e sull'App nuovi servizi rivolti ai contribuenti, ad esempio, la **prenotazione di appuntamenti** allo sportello mediante l'integrazione con i sistemi elimina-code e il rilascio dell'estratto di ruolo;
- ✓ migliorare **l'area del sito istituzionale riservata ai cittadini e alle imprese** per facilitare il reperimento delle informazioni relative alle istanze trasmesse;
- ✓ ampliare **la gamma dei servizi** dell'area del sito istituzionale riservata agli "Intermediari fiscali" (commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.) per incrementare l'operatività *on line*;
- ✓ ampliare **i canali di contatto** per i contribuenti alternativi allo sportello fisico, fornendo servizi informativi e di pagamento attraverso ATM e *Internet Banking*;
- ✓ **attivare i servizi web di supporto alla definizione agevolata** per consentire la consultazione della posizione debitoria, l'adesione alla definizione e la stampa dei relativi modelli di pagamento;
- ✓ favorire le possibilità di scelta e di garanzia per i pagamenti da parte dei contribuenti, attraverso la **massima diffusione degli strumenti di identificazione digitale**;
- ✓ **misurare l'indice di soddisfazione dei cittadini** e degli intermediari sui principali servizi *online* attraverso strumenti di *web survey*.

L'**obiettivo** di «*Garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca favorendo lo sviluppo digitale*», contenuto nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2018-2020, sarà misurato mediante **sei indicatori**:

- ✓ "Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia" e "Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia", già presenti nel precedente Atto aggiuntivo 2017, e riconfermati con l'incremento del target all'85%;
- ✓ "Numero degli accessi di professionisti intermediari utilizzatori di Equipro" (area riservata del portale di Agenzia riservata agli intermediari fiscali), "Incidenza percentuale delle istanze di adesione alla Definizione Agevolata ex articolo 1 D.L. 148/2017, ricevute dai canali remoti rispetto al totale", "*Customer satisfaction* dei servizi *web* cittadini" e "*Customer satisfaction* dei servizi *web* intermediari" sono di nuova introduzione.

### 3.4.2 Area strategica riscossione

Il piano operativo delle attività e la conseguente previsione dei volumi di riscossione per l'esercizio 2018, sono stati definiti tenendo conto dei seguenti aspetti:

- ✓ **volumi di riscossione** che tengono conto delle Relazioni tecniche che hanno accompagnato gli ultimi provvedimenti normativi ed in particolare quelli in tema di definizione agevolata quali l'art. 6 DL n. 193/2016 e l'art. 1 DL n. 148/2017. Tale ultimo decreto ha previsto, all'art. 1, l'estensione della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 con l'eccezione:
  - dei carichi "non rottamabili" in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei

Conti;

- dei carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016);
- ✓ **valutazione dello stato dei piani di pagamento** delle dilazioni;
- ✓ **sviluppo di piani operativi** a supporto dei volumi di riscossione da conseguire, in ottica di maggiore presidio dei rischi operativi e di riduzione i tempi di riscossione.

Per l’**obiettivo** di «*Ottimizzare il risultato economico della riscossione, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di gettito normativamente previsti. Tenuto conto della propria capacità operativa e, ferma restando la necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, l’Agenzia sviluppa, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della privacy, tecniche di analisi dei debiti iscritti a ruolo volte ad indirizzare l’attività di riscossione al risultato piuttosto che al processo in linea con le previsioni del decreto legge n. 193/2016*», contenuto nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2018-2020, sono stati assegnati i seguenti **tre indicatori** che, oltre al gettito atteso dalle riscossioni da ruolo, misureranno la maggiore efficienza ed efficacia dell’azione di riscossione:

- ✓ incasso effettivo degli importi complessivamente stimati per la riscossione sui ruoli pari a 10.974 milioni di euro, da raggiungere con il contributo previsto delle cifre incassate grazie alla definizione agevolata, secondo la seguente previsione
  - **7,6 miliardi** di euro da riscossione ordinaria;
  - **1,7 miliardi** di euro dalle ultime 2 rate in scadenza a luglio e settembre 2018 relative alla definizione agevolata di cui al DL n. 193/2016;
  - **1,6 miliardi** di euro dalle rate in scadenza nel 2018 relative alla definizione agevolata di cui al DL n. 148/2017.
- ✓ efficientamento dei tempi medi di concessione delle rateizzazioni rispetto ai limiti previsti dalla norma, di 30 giorni, affinché le istanze dei contribuenti vengano evase per la maggior parte **entro 5 giorni** dalla presentazione, nei casi relativi a debiti di importo inferiore ad € 60.000, che non prevedono analisi di dettaglio delle situazioni finanziarie;
- ✓ un efficientamento dei tempi medi di notifica della cartella, con una percentuale **non inferiore al 50%** dei documenti notificati **entro 90 giorni** dalla data di cartellazione.

### 3.4.3 Area strategica efficienza

Quanto infine all’**obiettivo di** «*Incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento conseguenti al riassetto organizzativo della riscossione*», contenuto nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2018-2020, è stato previsto l’obiettivo di “Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi”, per misurare la capacità di contenere l’incidenza dei costi complessivi dell’Agenzia, in relazione all’incasso da ruoli realizzato nell’anno di osservazione.

L’indicatore è definito dal rapporto tra il totale dei costi a bilancio al netto del risultato di periodo e il volume complessivo della riscossione da ruoli realizzata nell’unità di tempo.

### 3.5 Flussi informativi

L'atto aggiuntivo, stabilisce altresì le **tipologie**, le **modalità** e la **periodicità** dei flussi informativi che l'Agenzia delle entrate-Riscossione fornisce al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di porre in essere un complesso di informazioni organico e funzionale all'obiettivo di evidenziare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano dell'Agenzia e l'impatto dell'azione amministrativa sui principali portatori d'interesse.

Il processo di verifica prevede un **report infrannuale** sull'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una **rendicontazione annuale**, in cui sono rappresentati entro il 31 marzo i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale rendicontazione, riguarderà i principali aspetti della gestione suddivisi per le tre aree strategiche individuate, e in particolare le attività realizzate per migliorare i **servizi ai contribuenti**, agli Enti e agli intermediari, i **risultati di riscossione** – con evidenza dei carichi affidati, dei risultati della definizione agevolata (D.L. n.193/2016 e D.L. n.148/2017), istanze di rateizzazione, cartelle emesse, procedure esecutive e cautelari) – e le principali azioni gestionali che hanno riguardato l'organizzazione, il personale e le iniziative di contenimento e razionalizzazione della spesa.

Completeranno la rendicontazione annuale la **relazione che deve rendere l'Agenzia delle entrate-Riscossione sugli esiti dell'attività di vigilanza interna (Audit)** svolta e una relazione sulle **attività di investimento**.

## 4 La situazione del “magazzino” dei ruoli da riscuotere affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione e l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo

Nonostante il significativo incremento del livello medio di riscossione registrato negli anni successivi alla gestione attraverso i concessionari privati del settore, la consistenza complessiva del c.d. “magazzino” dei crediti residui affidati dagli enti creditori rappresenta una realtà unica nel panorama internazionale, peraltro foriera di criticità operative e gestionali.

L'**Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)**, nel rapporto del 2016 sull'amministrazione finanziaria italiana, infatti, rilevava che l'ammontare dei crediti affidati anno per anno dagli enti creditori all'Agente della riscossione cresce molto più rapidamente delle somme che lo stesso Agente è in grado di riscuotere annualmente e ciò «...è probabilmente dovuto a diverse ragioni, ma soprattutto al fatto che i crediti inesigibili non vengono sistematicamente stralciati».-

L'andamento delle consistenze del c.d. magazzino risulta **fortemente influenzato** dal vigente quadro normativo di riferimento in tema di **discarico per inesigibilità** delle quote iscritte a ruolo, ovvero la comunicazione che l'Agente della riscossione deve inviare agli enti creditori per rendicontare il proprio operato e documentare l'irrecuperabilità dei crediti affidati.

L'attuale disciplina della responsabilità dell'Agente della riscossione nella gestione delle somme iscritte a ruolo e nella relativa procedura di discarico per inesigibilità (art. 19 e 20 del d.lgs. 112 del 1999) non consente, infatti, un rapido ed efficace svolgimento delle attività di recupero coattivo dei crediti.

La disciplina in parola rimane ancora fondamentalmente ispirata a principi appropriati ad un contesto di alterità

tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati – che erano incaricati dell'attività di riscossione coattiva fino al 2006 – contesto questo che è stato ormai superato da oltre dieci anni. L'attività di riscossione nazionale è ora gestita, infatti, da un ente pubblico economico, strumentale all'Agenzia delle Entrate, ente di diritto pubblico.

Come emerge ancora dalle valutazioni espresse nel 2016 dal **Fondo Monetario Internazionale (FMI)** e dall'OCSE, il sistema si presenta eccessivamente macchinoso, in quanto **impone lo svolgimento di attività di recupero pressoché indistinte per tutti i crediti iscritti a ruolo.**

L'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede, **in via ordinaria**, che l'Agente della riscossione effettui le comunicazioni di inesigibilità entro il **terzo anno successivo alla consegna** del ruolo. Il discarico amministrativo riconosciuto all'Agente (anche solo per decorrenza dei termini previsti dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 112 del 1999) determina **l'eliminazione dei corrispondenti crediti** dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

Inoltre, in considerazione dell'elevato numero di crediti<sup>8</sup> affidati all'Agente della riscossione (non di rado di problematica esigibilità sin dall'origine) risulta molto difficoltoso effettuare, entro il predetto termine triennale e per tutti i carichi, **la totalità delle azioni di riscossione coattiva astrattamente ipotizzabili** (su tutti i beni e rapporti economici la cui esistenza risulti dall'Anagrafe tributaria).

Peraltro l'Agente della riscossione, al fine di poter documentare a ciascun ente il proprio operato, si trova spesso costretto a ripetere, per il recupero dei carichi affidati in tempi diversi dagli enti creditori ma riferiti allo stesso debitore, le medesime azioni coattive che già in precedenza non hanno consentito di riscuotere integralmente il debito.

In tal modo, inoltre, **è molto difficile modulare l'azione di riscossione** sulla base di un ordine di priorità, anche in funzione dell'ammontare del credito, e si condiziona in misura significativa la possibilità di migliorare ulteriormente i risultati dell'attività di recupero a mezzo ruolo.

Negli anni il Legislatore ha più volte **prorogato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità**, determinando l'accumulo di crediti nelle contabilità degli enti creditori e, per l'Agente della riscossione, un incremento della stratificazione del "magazzino" dei carichi da riscuotere, con la conseguente necessità di proseguire tutte le attività idonee a interrompere i termini prescrizionali e mantenere quindi il diritto alla "teorica" riscossione di **crediti già valutati non recuperabili.**

Una **completa rivisitazione dei termini** di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità è stata adottata dal Legislatore con la Legge di stabilità del 2015 (Legge n.190 del 2014) che aveva previsto un apposito calendario di presentazione per tutti i ruoli consegnati al 31 dicembre 2014 confermando, al contempo, il termine triennale per i ruoli consegnati dal 2014 in poi.

Successivamente, anche al fine di rendere compatibili i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità con i provvedimenti in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, tale previsione normativa è stata oggetto di **nuove modifiche**, disposte prima dal DL n.193/2016 e, da ultimo, dal DL n. 148/2017 (art. 1, comma 10-quinquies) che ha ridefinito i predetti termini per la presentazione, fissando, per i ruoli affidati nel 2017 e nel 2016, il termine di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità al 31 dicembre 2021, per i ruoli affidati nell'anno 2015 al 31 dicembre 2022 e così via, risalendo fino ai ruoli del 2000 per i quali le comunicazioni andranno effettuate nel 2037 (cfr. **Tabella 3** in appendice).

<sup>8</sup> Mediamente, ogni anno, l'Agente della riscossione riceve dagli enti creditori n. 30 milioni di partite di ruolo (ovvero il singolo debito iscritto a ruolo) che vengono riportate in circa 17 milioni di cartelle di pagamento.

Le **proroghe dei termini**, tempo per tempo disposte hanno tuttavia determinato, quale conseguenza, **il mantenimento all'interno del magazzino residuo di debiti risalenti nel tempo e ormai difficilmente riscuotibili**: ad esempio i carichi residui, consegnati all'Agente della riscossione, nell'anno 2000, pur in assenza di prospettive di incasso significative, rimarranno nel magazzino da riscuotere, per ulteriori 19 anni a partire dal 2018 (e quindi fino al 2037).

In assenza di nuovi interventi normativi, l'Agente della riscossione dovrà proseguire la "gestione" dell'intero magazzino residuo che, solo a decorrere dal 31 dicembre 2021, sarà progressivamente rendicontato agli enti creditori, secondo le scadenze previste dalla legge, per sancirne la definitiva inesigibilità e il conseguente "stralcio" dalle contabilità degli enti stessi.

Ciò premesso, il valore contabile residuo dei crediti che i diversi enti creditori hanno affidato, prima a Equitalia e poi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – come è stato già comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alla Corte dei conti nell'ambito dell'indagine di controllo sulla riforma della riscossione per effetto del D.L. n. 193 del 2016 – è complessivamente pari a **871 miliardi di euro**.

Tale valore è già al netto delle somme rimosse nel corso degli anni e degli importi annullati dagli stessi enti creditori, con provvedimenti di sgravio emessi in autotutela, in quanto ritenuti indebiti (cioè non dovuti dai contribuenti), ovvero per decisioni dell'autorità giudiziaria.

L'importo dei crediti residui (871 miliardi di euro), che riguarda una platea di **oltre 20 milioni di contribuenti**, è riferito:

- ✓ per l'**81% a crediti di natura erariale** affidati alla riscossione da Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio o da altri Enti Statali (Ministeri, Prefetture, ecc.);
- ✓ per il **14% a crediti di natura contributiva o previdenziale** affidati dall'INPS e dall'INAIL;
- ✓ per il **3% a crediti affidati dai Comuni**;
- ✓ per il restante **2% da crediti affidati da altre tipologie di enti impositori** (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali ecc.).

Con riferimento alla composizione del "magazzino" per le diverse **fasce di debito dei soggetti debitori** (cfr. **Tabella 4** in appendice):

- ✓ il **55,1%** dei contribuenti ha debiti residui **inferiori a 1.000 euro** al quale corrisponde circa l'1,9% del complessivo valore residuo;
- ✓ il **26,6%** dei contribuenti ha debiti residui **da 1.001 euro a 10.000 euro** al quale corrisponde circa il 3,1% del complessivo valore residuo;
- ✓ il **14,3%** dei contribuenti ha debiti residui **da 10.001 a 100.000 euro** al quale corrisponde circa il 12,7% del complessivo valore residuo;
- ✓ il **3,1%** dei contribuenti ha debiti residui **da 100.001 a 500.000 euro** al quale corrisponde circa il 15,8% del complessivo valore residuo;
- ✓ lo **0,9%** dei contribuenti ha debiti residui **superiori a 500.000 euro** al quale **corrisponde circa il 66,5% del complessivo valore residuo**.

Il predetto "magazzino" risulta riferito per oltre il **41% a importi difficilmente recuperabili**: 360,5 miliardi di euro sono dovuti, infatti, da soggetti falliti, da persone decedute e imprese cessate o ancora da soggetti nullatenenti (in base ai dati presenti in Anagrafe Tributaria).

Per ulteriori **47,8 miliardi la riscossione risulta sospesa** a seguito di provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori o sentenze dell'autorità giudiziaria o, ancora, per effetto delle richieste di accesso alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del DL n.193/2016, (c.d. rottamazione) per le quali sono in corso i pagamenti degli importi dovuti, e del più recente art. 1 del DL n. 148/2017 che ne ha riaperto i termini, ampliandone il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017 (c.d. rottamazione bis).

Inoltre, ulteriori **13,7 miliardi di euro** sono oggetto di rateizzazioni in corso.

Al netto delle voci richiamate rimangono ancora 448,9 miliardi di euro di cui oltre l'81% (364,7 miliardi) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già tentato invano, in questi anni, azioni di recupero esecutive e/o cautelari e per i quali, come previsto dalla normativa, lo stesso Agente prosegue nelle ulteriori possibili attività di riscossione sulla base delle possidenze e dei rapporti economici presenti in Anagrafe Tributaria.

Il rimanente importo di 84,2 miliardi di euro è comprensivo anche di debiti, per i quali, in base all'ordinamento vigente sono inibite o limitate per l'Agente della riscossione le azioni di recupero (ad esempio la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, l'impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego<sup>9</sup>).

## **5 Il diverso sistema di finanziamento e remunerazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione**

### **5.1. Il Finanziamento dell'Agenzia delle entrate**

Le entrate dell'Agenzia sono individuate dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999 e sono essenzialmente<sup>10</sup> costituite dai finanziamenti erogati in base alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 59 dello stesso decreto legislativo, a carico del Bilancio dello Stato;

Gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato sono utilizzati per la copertura degli oneri di gestione, degli investimenti e della quota incentivante. Quest'ultima rappresenta la componente che viene destinata alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'azione amministrativa, nonché al miglioramento delle condizioni di funzionamento e al potenziamento della struttura. L'attribuzione della quota incentivante prevista dall'art. 59 comma 4 lett. c del D.Lgs. n. 300/1999 è correlata alla verifica dei risultati raggiunti nel corso della gestione, mentre le modalità di ripartizione e distribuzione al personale dipendente sono definite d'intesa con le Organizzazioni sindacali. Il valore di tale quota incentivante è da tempo un importo costante ed è stato fortemente ridotto, rispetto alla prima fase di operatività delle Agenzie, per finanziare, in passato, competenze fisse previste dai rinnovi contrattuali.

La componente più rilevante delle risorse destinate all'incentivazione del personale è di tipo variabile ed è stata riformata dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157/2015, che prevede il riconoscimento all'Agenzia di un compenso sulla base di verificati incrementi del gettito incassato derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale, nonché dai risparmi

<sup>9</sup> Un decimo per emolumenti fino a 2.500 euro; un settimo fino a 5.000 euro; un quinto oltre 5.000 euro; impignorabilità dell'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente.

<sup>10</sup> In misura minima e residuale da corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella predetta Convenzione, nonché da eventuali altri proventi patrimoniali e di gestione, per lo più correlati al rimborso di costi sostenuti nell'erogazione degli stessi servizi.. ESEMPLI (per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, per la riscossione dei tributi, contributi e diritti, tramite il Sistema di versamento unificato (F24) e per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa).

di spesa conseguiti a seguito del disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborso o di crediti d'imposta<sup>11</sup>.

In seguito all'attuazione del decreto legislativo n. 157/2015, è stato ampliato il criterio su cui si basa l'incentivazione di Agenzia, superando una logica che ne fondava l'erogazione unicamente sulla base del conseguimento di pochi indicatori. In tale ottica, l'obiettivo relativo alle riscossioni derivanti dalla complessiva attività di contrasto dell'evasione è stato oggetto di incentivazione al pari di tutti gli altri indicatori presenti in Convenzione per gli anni 2016 e 2017.

Dall'esercizio 2018, la metodologia di calcolo per l'erogazione della quota incentivante prevede che solo gli indicatori di output presenti nel Piano di Agenzia contribuiscano al conseguimento degli obiettivi; a tal fine è loro attribuito un peso che rispecchia le priorità politiche individuate nell'Atto di indirizzo del Ministro. Solo al raggiungimento di una parte significativa di ciascun obiettivo (fissata nella misura dell'85%) si accede all'incentivazione, in misura proporzionalmente crescente fino al livello massimo previsto per ogni singolo obiettivo. Analogo meccanismo, con soglie di valorizzazione diverse, è previsto per misurare il grado di raggiungimento dei singoli indicatori che, a loro volta, concorrono al conseguimento dei soprastanti obiettivi. Si rappresenta che l'indicatore relativo alle entrate complessive da attività di contrasto, qualificato come indicatore di *outcome*, non rientra tra quelli oggetto di incentivazione<sup>12</sup>.

## 5.2 La remunerazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione

Come già rappresentato, la riscossione tramite ruolo, prima della riforma del settore introdotta con il DL n.203 del 2005, era affidata in concessione al sistema bancario e a privati ed era previsto, in aggiunta alla remunerazione derivante dall'applicazione dell'aggio sulle somme riscosse e dal rimborso "tabellare" delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero (cautelari e esecutive), un compenso forfettario, a carico del bilancio dello Stato, di oltre **500 milioni di euro annui**, corrisposto indipendentemente dai risultati di riscossione conseguiti dai concessionari.

Con la nascita di Equitalia nell'ottobre 2006, il contributo statale si è notevolmente ridotto, **fino a cessare completamente a fine 2008. Pertanto, a far tempo dal 2009, il sistema** di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, si è basato esclusivamente sull'aggio e sui rimborsi "tabellari" previsti per la svolgimento delle procedure esecutive di recupero, rimanendo sostanzialmente immutato fino ad oggi.

Peraltro, nel corso degli ultimi anni si è assistito a una progressiva riduzione dell'aggio di riscossione: fino al 2009 gli importi erano calcolati in maniera diversificata sulla base della competenza territoriale dell'attività di

<sup>11</sup> Il decreto legislativo n. 157/2015 prevede che il maggior gettito incassato venga accertato utilizzando specifici strumenti di monitoraggio, richiesti per quantificare gli effetti dell'azione dell'Agenzia volta a promuovere l'adempimento spontaneo. Nelle more della realizzazione di tali strumenti continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui all'art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003 che prevede per il calcolo del maggior gettito il riferimento alle riscossioni da attività di controllo e il disconoscimento di rimborsi e crediti d'imposta.

<sup>12</sup> Il sistema di incentivazione è alimentato, oltre che dalle risorse di cui all'art. 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300/1999, anche da quelle di cui dall'articolo 3, comma 165, della legge n. 350/2003, che tiene conto – ai fini dell'incentivazione – delle somme riscosse in via definitiva legate, tra l'altro, ad attività di controllo fiscale nonché dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.

Con il decreto legislativo n. 157/2015 anche tali ultime risorse sono ricomprese nella quota incentivante di Convenzione, dal momento che è prevista apposita integrazione, in corso d'anno, della dotazione ex D. Lgs. n. 300 del 1999 subordinatamente alle verifiche effettuate dal Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato, sia a seguito di maggiore *compliance* che di controllo. Il nuovo meccanismo è subordinato alla predisposizione di appositi strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito, che sono attualmente ancora in fase di definizione. In ogni caso l'ammontare massimo delle risorse da assegnare a titolo di incentivazione è sottoposto al vincolo di "neutralità finanziaria" e, pertanto, non può eccedere la media degli importi assegnati nel triennio precedente.

recupero (ambiti provinciali); dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2012 il compenso era stato fissato in modo uniforme, in una percentuale pari al 9% delle somme riscosse. Successivamente, fino al 31 dicembre 2015 la misura è stata ridotta all'8%. Nei casi di pagamento entro i 60 giorni dal ricevimento della cartella, il 4,65% delle somme riscosse era a carico del debitore ed il residuo, fino alla concorrenza delle predette percentuali, era a carico dell'ente creditore. Superati i 60 giorni, l'intero costo era a carico del debitore.

L'art. 9 del **D.lgs n. 159/2015**, ha completamente rivisitato la disciplina in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, prevedendo che all'Agente della riscossione, al fine di assicurare il funzionamento del relativo servizio, siano riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione, il cui ammontare deve essere commisurato ai costi per il funzionamento del servizio. In particolare, il citato D.lgs. n. 159/2015, ha previsto:

- ✓ la riduzione dell'aggio dall'8 al 6% sui ruoli consegnati a partire dal 2016; per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica della cartella è ripartito in parti uguali tra ente creditore e contribuente; decorso tale termine, è interamente a carico del contribuente moroso;
- ✓ la revisione delle tabelle di rimborso delle spese rimaste invariate dal 2000 (Decreto Ministeriale 21 novembre 2000), includendo quelle riferite ad attività attribuite dal Legislatore e attualmente non remunerate (es. gestione della rateizzazione, estensione dei diritti di notifica agli atti diversi dalle cartelle di pagamento, sgravi per indebiti, ecc.) fermo restando l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e rimandando ad un nuovo DM, ad oggi non ancora emesso, la relativa quantificazione;
- ✓ il principio di commisurazione della remunerazione dell'attività di riscossione al costo di funzionamento del servizio;
- ✓ solo per il triennio 2016–2018, un contributo in conto esercizio previsto – ove necessario per garantire l'equilibrio economico dell'Agente della riscossione – come misura compensativa della riduzione al 6% dell'aggio.

Pertanto, **le modifiche** recate dal decreto delegato, **oltre a ridurre sensibilmente l'onere gravante sui debitori iscritti a ruolo** (l'importo dovuto da questi ultimi è stato, infatti, ridotto dell'1,65% nel caso di pagamento intervenuto entro i 60 giorni dalla notifica della cartella e del 2% in caso di pagamento avvenuto oltre tale termine), **sanciscono il principio secondo il quale la misura degli oneri di riscossione spettanti agli agenti della riscossione risulta oggi direttamente ancorata ai costi per il funzionamento del servizio.**

Infine, si segnala che il sistema di remunerazione precedentemente descritto trova applicazione anche per il recupero a mezzo ruolo dei crediti affidati, con le modalità previste dall'art. 2 del DL n. 193/2016, dagli enti della fiscalità locale<sup>13</sup>, i quali possono così beneficiare di un contenimento degli oneri per il servizio rispetto a quelli mediamente applicati dagli altri operatori privati del settore. A tal proposito si rappresenta che i circa 100 operatori privati che possono operare per la riscossione della fiscalità locale, applicano aggi che oscillano in media dal 15 al 25% del riscosso in caso di gestione unitaria delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, ovvero dal 6 al 20% nell'ipotesi di affidamento della sola riscossione coattiva<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Fermo restando che, nel caso il credito affidato non derivi da un precedente inadempimento l'aggio, nel caso di pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, è pari all'1% ed è posto a carico del debitore.

<sup>14</sup> Analisi effettuata su bandi di gara pubblicati dagli enti locali.

## 6 APPENDICE

TABELLA 1 – Risultati della riscossione esercizio 2017 (importi in mln euro)

	Riscossione 2017 totale	Riscossione Ordinaria	Riscossione Definizione Agevolata D.L. n. 193/2016	% riscossione Def.Age. su totale
Ruoli Agenzia Entrate	6.953,61	2.947,44	4.006,18	58%
Ruoli altri Enti Statali	433,67	310,90	122,77	28%
Ruoli Previdenziali (INPS - INAIL)	3.747,27	2.180,81	1.566,46	42%
Ruoli Enti non Statali	1.566,29	749,20	817,09	52%
<b>TOTALE ADER</b>	<b>12.700,85</b>	<b>6.188,35</b>	<b>6.512,49</b>	<b>51%</b>

TABELLA 2 - RISCOSSIONI DA RUOLO - ripartizione per fasce di debito

dati in percentuale

Fasce di debito cumulato per codice fiscale	% 2015	% 2016	% 2017
da 0 a 1.000 euro	3,0	2,5	1,4
da 1.001 a 5.000 euro	8,3	7,1	5,0
da 5.001 a 10.000 euro	6,1	5,6	4,9
da 10.001 a 50.000 euro	19,7	20,2	21,8
da 50.001 a 100.000 euro	9,1	9,8	12,0
> 100.001 euro	53,8	54,8	54,9

TABELLA 3 – Comunicazioni di inesigibilità (termini di presentazione)

Data Consegna Ruoli	Termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità
Anno 2017	31/12/2021
Anno 2016	31/12/2022
Anno 2015	31/12/2023
Anno 2014	31/12/2024
Anno 2013	31/12/2025
Anno 2012	31/12/2026
Anno 2011	31/12/2027
Anno 2010	31/12/2028
Anno 2009	31/12/2029
Anno 2008	31/12/2030
Anno 2007	31/12/2031
Anno 2006	31/12/2032
Anno 2005	31/12/2033
Anno 2004	31/12/2034
Anno 2003	31/12/2035
Anno 2002	31/12/2036
Anno 2001	31/12/2037
Anno 2000	31/12/2037

TABELLA 4 – Magazzino residuo ruoli I (ripartizione per fascia di debito del contribuente - dati al 31.12.2017)

fascia di debito del contribuente	% ripartizione numero contribuenti	% ripartizione carico residuo contabile
Fino a 1.000 euro	55,1%	1,9%
Da 1.001 a 10.000 euro	26,6%	3,1%
Da 10.001 a 50.000 euro	11,3%	7,2%
Da 50.001 a 100.000 euro	3,0%	5,5%
Da 100.001 a 250.000 euro	2,2%	8,5%
Da 250.001 a 500.000 euro	0,9%	7,3%
Oltre 500.000 euro	0,9%	66,5%